

APPUNTO

Procedure selettive e Covid – 19: sussiste il diritto del candidato a partecipare ad una prova preselettiva suppletiva?

Occorre segnalare che il **Tribunale di Roma**, nell'ordinanza in commento, ha dato atto dell'esistenza della **pronuncia del TAR del Lazio (ordinanza n. 7199 del 20 novembre 2020, poi confermata dal Consiglio di Stato con ordinanza n. 7145 del 14 dicembre 2020)** che è pervenuta ad una differente conclusione nell'ambito di un **concorso pubblico** per l'assunzione del personale docente bandito nello scorso aprile 2020. In quel caso, **il giudice amministrativo ha ritenuto che fosse necessario l'espletamento di una sessione suppletiva in presenza di una candidata che aveva documentato, e certificato, di essere in quarantena per essere risultata positiva al Covid – 19.**

In effetti, la giurisprudenza amministrativa ha già affrontato alcuni casi nei quali i principi relativi allo svolgimento delle prove concorsuali si sono scontrati con le nuove realtà fattuali determinate dalla emergenza sanitaria in atto. Quali sono, allora, le risposte fornite dai giudici?

Il TAR del Friuli Venezia Giulia, con sentenza del 1° dicembre 2020, n. 415, ha ritenuto illegittima l'esclusione dalla prova scritta di una selezione pubblica bandita da un Comune di un candidato del quale era stata rilevata la temperatura superiore a 37,5 gradi. Il TAR ha ritenuto che, in quel caso, fosse stata introdotta, ed applicata, una causa di esclusione dalla selezione pubblica che, oltre a non trovare legittimazione in alcuna disposizione di legge o in altra norma di carattere sovraordinato cd. 'emergenziali' (ovvero dettate per contenere il diffondersi del virus da Covid -19), non è in alcun modo prevista dalla lex specialis disciplinante la selezione stessa.

Si segnala poi un'altra **pronuncia del TAR del Lazio (sentenza n. 12765 del 30 novembre 2020)** nella quale i **giudici hanno respinto la richiesta di un concorrente di essere ammesso a sostenere la prova in una sessione suppletiva, in ragione della asserita illegittimità della previsione del Bando che non contemplava la quarantena da Covid – 19** quale causa di rinvio della prova per i candidati che versavano, per tale ragione, in una condizione di impossibilità a partecipare nel giorno indicato nella convocazione. In quel caso, il ricorrente aveva dichiarato di aver deciso di non partecipare alla prova “per il timore” dell'epidemia in corso, specie con riferimento al territorio della regione Lombardia. Egli pertanto, secondo i giudici, non si era trovato in una situazione di isolamento, né di quarantena.